



Sindacato Lavoratori della Comunicazione

Segreteria Regionale Puglia

Via Vincenzo Calace, 4 ■ 70123 Bari

☎ 080/5736207 -02-70-49 ☎ 080/5736208

<http://www.slccgilpuglia.com>

✉ slccgilpuglia@tin.it

STOP ALLE GARE AL MASSIMO RIBASSO NEI CALL CENTER

L'assegnazione di commesse senza alcuna regola relativa alla determinazione dei suoi costi è stata la vera causa delle tantissime crisi aziendali nel settore dei Call Center e della perdita di lavoro per migliaia di giovani e donne del Paese, specialmente al sud ed in Puglia.

Per questo il sindacato ha condotto una lunga battaglia contro le gare *al massimo ribasso* nel settore dei call center. E, finalmente, dopo un lungo confronto fra le parti, si è arrivati alla svolta storica: un Decreto del Ministero del Lavoro (D.D. n. 123 del 29 dicembre 2017) che definisce il costo del lavoro medio per addetto.

È un'altra importante conquista, dopo quella della clausola sociale.

Il Decreto regola le gare, stabilendo le soglie minime al di sotto delle quali non si potrà più procedere ad affidare appalti ad aziende nei call center. Il costo del lavoro al ribasso non sarà più quindi il parametro della competizione fra le aziende sulla pelle dei lavoratori.

Una conquista ottenuta dopo una lunga stagione di lotte contro i ricatti occupazionali, durante la quale i lavoratori del settore hanno dovuto sobbarcarsi sacrifici e preoccupazioni, combattendo con orgoglio anche contro licenziamenti, sia reali che branditi.

La SLC CGIL PUGLIA esprime la propria soddisfazione per il risultato fortemente perseguito, che imprime al settore dei Customer Care una spinta positiva e migliorativa in un contesto normativo da consolidare ulteriormente. Un risultato che non sarebbe stato raggiungibile, e forse nemmeno immaginabile, senza un sindacato forte e la sua iniziativa attenta e costante.

Bari, 29 dicembre 2017

Nicola Di Ceglie
Segretario Generale
Regionale

Mario Rocco Rossini
Coordinatore Regionale
Telecomunicazioni

Andrea Lumino
Coordinatore Regionale
Call Center